



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO l'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale *«Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante *“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”*;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 11, secondo cui: *«Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle*



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021»;

VISTO, altresì, l'articolo 6-bis, comma 12, del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito in legge, secondo cui «*Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni (cd. «*Temporary Framework*»);

DECRETA

Articolo 1

(Fondo per la valorizzazione delle grotte)

1. Il presente decreto definisce le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse del Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, destinato al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nei limiti della dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto gli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte aperti al pubblico.
2. Gli enti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sede legale in Italia;
 - b) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
 - c) non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Articolo 3 (Determinazione del contributo)

1. Le risorse sono ripartite tra i beneficiari in proporzione ai minori introiti derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione a fini turistici di siti speleologici e grotte nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019 e comunque nel limite della quota di cui all'articolo 1 del presente decreto. Il contributo, da erogarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, non può comunque superare la differenza tra gli introiti del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.
2. I contributi sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» ovvero di quanto previsto dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni.
3. L'erogazione dei contributi riconosciuti nel rispetto della Sezione 3.1. del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4 (Presentazione delle domande)

1. Entro dieci giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale Turismo pubblica un avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.
2. Gli enti interessati presentano domanda di contributo, in modalità telematica, entro venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nell'avviso medesimo. In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché l'importo dei minori introiti derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione a fini turistici di siti speleologici e grotte nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019.

Articolo 5 (Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui l'autodichiarazione resa in sede di presentazione delle domande contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono allocate sui pertinenti capitoli di bilancio, ovvero su un capitolo di nuova istituzione del Centro di responsabilità 16 – Direzione generale Turismo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo annualità 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 15 gennaio 2021

IL MINISTRO